

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.1027/2017

Sentenza pronunciata all'udienza
dell'08/11/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DOTT. FILIPPO PALLADINO
della sezione per le controversie di
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.3767/2016 , promossa
da :

~~XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)~~ ,

rappresentato e difeso dagli avv.
Piergiovanni Alleva ed Alessandra Raffi .

-RICORRENTE-

contro :

ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE

(04201270370) ,

rappresentata e difesa dagli avv. Carlo
Chiadini , Caroline Paglionico e Lorenzo
Broccardo .

-CONVENUTA-

OGGETTO : IMPUGNAZIONE CONTRATTO A TERMINE

DIRIGENZIALE



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15 dicembre 2016 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto al Giudice di dichiarare la sua avvenuta stabilizzazione nell'organico della società convenuta e la continuazione del contratto di lavoro a partire dal 12 maggio 2015 ; per l'effetto dichiarare la ancora attuale sussistenza del rapporto e condannare la convenuta a darne regolare esecuzione , condannandola al pagamento delle retribuzioni perdute dal recesso alla riammissione in servizio , nella misura mensile di Euro 9.359,77 lordi ; in subordine dichiarare illegittimo il recesso dal rapporto e condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso , pari ad euro 80.239,47 lordi , e l'indennità suppletiva per licenziamento ingiustificato , pari ad Euro 168.313,83 netti .

La società convenuta si è costituita , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto ; in subordine , in caso di ritenuta sussistenza di patto accessorio al contratto a termine , dichiararlo nullo ; in ulteriore subordine



dichiarare il mancato avveramento della condizione ; in ulteriore subordine annullare il patto ed accertare comunque la legittimità del recesso dal rapporto di lavoro ; in ulteriore subordine , disporre l'indennità supplementare nella misura minima .

Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato in data 12 maggio 2015 con la qualifica di dirigente . Egli assume di aver pattuito verbalmente con il sig. ██████████ , direttore generale , e con la dott.ssa ██████████ , ex presidente della cooperativa , che al raggiungimento di determinati obiettivi la clausola contenente il termine si sarebbe intesa decaduta automaticamente nel momento stesso in cui tale risultato fosse stato raggiunto , valendo in sostanza quel risultato come condizione risolutiva della clausola di termine apposta al contratto ; di conseguenza , il ██████████ deduce l'illegittimità del recesso della società alla scadenza naturale del rapporto , essendo stati raggiunti gli obiettivi pattuiti .

Il ricorso è infondato e deve essere respinto .



Ed invero , l'art.2 del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario , della distribuzione e dei servizi , applicabile alla fattispecie , stabilisce che l'assunzione o la nomina del dirigente debba risultare da atto scritto indicante , fra l'altro , l'eventuale apposizione del termine , e che ogni variazione delle predette condizioni di assunzione , che intervenga nel corso del rapporto , debba essere comunicata per iscritto .

Poiché l'art.1352 c.c. statuisce che le forme convenzionali si presumono volute per la validità del contratto da concludere , l'eventuale patto modificativo dedotto da parte ricorrente sarebbe in ogni caso nullo e privo di qualunque effetto .

Attesa l'incertezza e la complessità della fattispecie , le spese di lite vengono compensate .

P.Q.M.

Il Giudice ,

1)Respinge il ricorso e le domande ivi contenute

2)Compensa le spese di lite



3) Fissa termine di 60 giorni per il deposito
della motivazione

Bologna , 08 novembre 2017

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

